



# COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

N. 41 del registro generale delle Ordinanze del 28-05-2020

N. 12 del registro di settore

## ORDINANZA DEL SINDACO

**SOSPENSIONE SPERIMENTAZIONE E/O ATTIVAZIONE DI IMPIANTI CON TECNOLOGIA 5G SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.**

### IL SINDACO

**DATO ATTO** che il Comune di Noventa Padovana ha approvato, con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 26/09/2008 (variante al PRG n. 20/2008) il “*Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H*” e l’allegato “*Piano Comunale delle installazioni*”, aggiornato alla D.G.C. n. 11 del 02/02/2013,

redatti ai sensi della Legge Quadro n. 36 del 22.02.01, della circolare n. 12 del 12.07.2001 e dell’art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG;

**VISTO** che gli obiettivi del “*Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H*” e dell’allegato “*Piano Comunale delle installazioni*” sono quelli di:

- assicurare l’adozione, da parte dei titolari e dei gestori degli impianti, della migliore tecnologia disponibile per ottenere la minizzazione dei campi elettromagnetici;
- perseguire l’uso razionale del territorio, la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell’intera comunità regionale

**VISTO** che il suddetto Regolamento non disciplina nello specifico la tecnologia 5G e che, pertanto, l’eventuale attivazioni di tale nuova tecnologia, se non sostenuta da un accurato studio, potrebbe far venir meno gli obiettivi di qualità perseguiti;

**VISTO** che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l’assegnazione e le regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz, e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);

**VISTO** che la disponibilità del diritto d’uso della frequenza a 700 MHz è a far data dal 1° luglio 2022 e che tale termine è incompatibile rispetto al termine ultimo di 12 mesi per l’eventuale realizzazione dei lavori di cui all’art. 87 del Dlgs 259/03;

**CONSIDERATO** che le RF generate da e verso le antenne 5G vanno a sommarsi a quelle della tecnologia mobile attuale (2G, 3G, 4G, LTE), queste ultime già presenti sul territorio comunale per via della presenza di stazioni radio base e dei terminali mobili in uso ai cittadini;

**VISTA** la Circolare 12 luglio 2001 n. 12 della Regione Veneto per la quale si ritiene preferibile che gli impianti per la telefonia cellulare siano ricondotti all’interno dell’ambito del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale;

**VISTO** il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, che ha evidenziato agli Stati membri pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione del 5G, confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;

**VISTO** lo studio condotto nel marzo 2018 dall'Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato esposizioni alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicologic Program, riscontrando aumenti statisticamente significativi nell'incidenza degli schwannomi maligni e di altre lesioni;

**CONSIDERATE** le numerose richieste pervenute da parte dei cittadini e di soggetti portatori di interessi diffusi, agli atti dell'Amministrazione, di sospendere l'eventuale attivazione e/o sperimentazione di tale tecnologia;

**CONSIDERATO** che spetta al Sindaco, nella Sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3 ter del D. L.vo n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

**Visto** che il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);

**Che** il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette onde millimetriche, che comportano due implicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggior numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;

**Che** le radiofrequenze del 5G sono **del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile** da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G, oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;

**Che** il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il *"5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche"*, ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all'Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte sconosciute, sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;

**Che** è stato dimostrato in quattro studi (Rea 1991 Havas 2006, 2010, McCarty et al. 2011) che è possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica e dimostrare che possono essere testati usando risposte obiettive, misurabili, dimostrando che questi soggetti sono realmente ipersensibili se confrontati con i normali controlli;

**Che** altri studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con

Elettrosensibilità e che due studi (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme 2018) hanno dimostrato che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;

**Che** il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e l'Assemblea del Consiglio d'Europa, con la Risoluzione n° 1815 del 2011, hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l'Elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;

**Che**, riscontrati gli *"effetti nocivi sulla salute umana"*, il **15 Gennaio 2019 il TAR del Lazio** ha quindi condannato i ministeri di salute, ambiente e pubblica istruzione a promuovere un'adeguata campagna informativa *"avente ad oggetto l'individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile"*, mentre una serie di sentenze emesse nell'ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l'elettrosensibilità e il nesso causale telefonino = cancro, anche oltre ogni ragionevole dubbio (Cassazione 2012), tanto che note compagnie internazionali di assicurazione come Swiss Re e Lloyd's non ne coprono più il danno;

**Che** spetta al Sindaco la responsabilità penale, civile, amministrativa, di accertarsi, nelle competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;

**Che** spetta al Sindaco, nella Sua veste di **ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale**, in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3-ter del D. L.vo n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibile per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

**Che** nel 2011 la IARC (*International Agency for Research on Cancer*) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo e che l'1 novembre 2018 il *National Toxicology Program* ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una *«chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppano rari tumori delle cellule nervose del cuore»*. Il rapporto aggiunge altresì che esistono anche *«alcune evidenze di tumori al cervello e alle ghiandole surrenali»*. E qui si sta parlando ancora di 2G e 3G, ma ora si vuol introdurre in modo ubiquitario, capillare e permanente il 5G;

**Che** nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall'*Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni)*, che ha considerato esposizioni alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del *National Toxicologic Program*, riscontrando gli stessi tipi di tumore. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell'incidenza degli schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all'intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell'incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell'NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;

**Che** con SUAP n. 13970161009-24042020-1432, ricevuto in data 29/04/2020, acquisito al prot. n. 6723 del 30/04/2020, è pervenuta la SCIA da parte della **Società Iliad Italia S.P.A.** con sede legale in Viale Restelli 1/A 20124 Milano, a mezzo del procuratore speciale **Ludovico Parisi**, residente in Milano, Viale Restelli 1/A, professionista incaricato **Arch.**

**Riccardo Dall'Olio**, residente in Ferrara, via Luigi Gulinelli 21/A, per **“Modifica Stazione Radio Base per telefonia mobile”**, in **Via Salata** a Noventa Padovana, c/o traliccio Radio Company, (Codice Impianto PD35027\_005 RADIO COMPANY”), distinto al NCT fg. 9, mapp. 1114, già impianto Windtre PD3231 Oltrebrenta, di cui ILIAD Italia S.P.A. ha acquistato la proprietà; previo smantellamento e sostituzione dell'esistente impianto Wind Tre, con **l'installazione/riconfigurazione di un impianto in tecnologia UMTS, LTE e 5G costituito da 3 settori**;

**Che** la SCIA suddetta è stata inviata anche ad ARPAV per il rilascio del parere di competenza sulla compatibilità delle emissioni elettromagnetiche dell'impianto;

**Che :**

- **ARPAV**, con nota prot. 40544 del 11.05.2020, (acquisita al protocollo comunale con n.7287 in data 13/05/2020), ha richiesto a Iliad Italia S.p.A. documentazione integrativa (doc fotografica), interrompendo i termini previsti dall'art. 87 , comma 9 del d.Lgs. 259/03 fino all'avvenuta ricezione dell'integrazione;
- a seguito dell'integrazione pervenuta ad ARPAV il 21/05/2020 prot. 43609, ARPAV, con nota prot. 44814 del 26.05.2020, acquisita al protocollo comunale con n.7952 in data 26/05/2020, ha trasmesso proprio parere radioprotezionistico ambientale favorevole;

Richiamato l'art. **21-nonies. (Annullamento d'ufficio)** comma 2bis della Legge 241/90;

Tanto premesso, visto e considerato

Visto l'art. 54 c.4 Decreto legislativo 267/2000

### **ORDINA**

la **SOSPENSIONE della immediata sperimentazione o diffusione del 5G sul territorio del Comune in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, pendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo**;

### **DIFFIDA**

La ditta Iliad Italia s.p.a. **A REALIZZARE E METTERE IN FUNZIONE l'impianto insistente sull'infrastruttura esistente in area privata, in n Via Salata a Noventa Padovana, c/o traliccio Radio Company, (Codice Impianto PD35027\_005 RADIO COMPANY”), distinto al NCT fg. 9, mapp. 1114, già impianto Windtre PD3231 Oltrebrenta, utilizzando la tecnologia 5G, così come diffida tutte le altre le Società cointeressate e presenti con i loro impianti nel territorio comunale (TIM — Vodafone — WIND Tre s.p.a. - Linkem s.p.a) cui la presente è inviata per conoscenza , all'installazione di tecnologie 5G fino alla intervenuta emissione del parere sanitario sulla sicurezza delle esposizioni elettromagnetiche da parte dell'Istituto Superiore della Sanità e dell'INAIL.**

**invia la presente ordinanza a:**

- Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni: [agcom@cert.agicom.it](mailto:agcom@cert.agicom.it)
- Presidente della Repubblica: [protocollo.centrale@pec.quirinale.it](mailto:protocollo.centrale@pec.quirinale.it)

- Presidente del Consiglio dei Ministri: [presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it)
- Ministro della salute: [seggen@postacert.sanita.it](mailto:seggen@postacert.sanita.it)
- Ministro dello sviluppo economico: [segreteria.ministro@pec.mise.gov.it](mailto:segreteria.ministro@pec.mise.gov.it)
- Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: [segreteria.ministro@pec.mit.gov.it](mailto:segreteria.ministro@pec.mit.gov.it)
- Ministro dell'Ambiente: [segreteria.ministro@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it)
- Regione del Veneto: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)
- ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto  
[dappd@pec.arpav.it](mailto:dappd@pec.arpav.it)
- Ulss n. 6 Euganea: [protocollo.aulss6@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss6@pecveneto.it)
- Inwit Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.: [adminpec@inwit.telecompost.it](mailto:adminpec@inwit.telecompost.it)
- TIM s.p.a.: [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)
- Vodafone s.p.a.: [vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it](mailto:vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it)
- Wind Tre s.p.a.: [windtreitaliaspa@pec.windtre.it](mailto:windtreitaliaspa@pec.windtre.it)

**IL SINDACO**  
Luigi Alessandro Bisato  
documento firmato digitalmente

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

**IL SINDACO**  
**BISATO LUIGI**  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

Si certifica che copia dell'ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Noventa Padovana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE**